



**Camera di Commercio  
Terni**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI**

*(Approvato con Deliberazione della Giunta camerale n. 78 de 26/09/2013)*

### **Art. 1 Finalità del regolamento**

La Camera di Commercio di Terni, a norma dell'articolo 2 della Legge 580/1993 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni, svolge, nell'ambito del territorio provinciale, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese.

L'attività di cui al precedente comma viene realizzata, tra l'altro, attraverso la concessione di patrocinio a iniziative di varia natura ritenute rilevanti, anche indirettamente, ai fini della promozione di un particolare settore economico della provincia o dell'economia provinciale in generale.

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità adottati dalla Camera di Commercio di Terni per la concessione del proprio patrocinio. E' un riconoscimento che non comporta alcun obbligo finanziario a carico del bilancio camerale.

### **Art. 2 Presentazione della richiesta**

Il patrocinio può essere richiesto da soggetti collettivi pubblici o privati (enti, istituzioni, associazioni, comitati ecc.) con sede in provincia di Terni, ovvero promotori di un'iniziativa a favore dello sviluppo economico e/o sociale del territorio provinciale.

Per iniziative di particolare rilievo, per le quali sono prevedibili importanti e positive ricadute sul territorio, il patrocinio può essere richiesto anche da persone fisiche e da società.

La domanda, redatta sulla modulistica reperibile sul sito [www.tr.camcom.gov.it](http://www.tr.camcom.gov.it), deve essere presentata all'ufficio Segreteria Generale almeno 30 giorni prima dell'evento. Qualora tale termine non venga rispettato, la Camera si riserva di non prendere in considerazione la richiesta. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e descrivere le finalità, i contenuti dell'iniziativa e la data di svolgimento (o la data di presumibile pubblicazione nel caso di attività editoriali).

La Camera di Commercio si riserva di chiedere eventuale ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini della valutazione della richiesta.

### **Art. 3 Criteri per la concessione del patrocinio**

La concessione del patrocinio è decisa con valutazioni che tengono conto dei seguenti criteri:

- Coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali della Camera di Commercio, valutata con riferimento ai suoi ambiti generali di attività, alla linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
- Rilevanza qualitativa dell'iniziativa per la comunità locale e, in particolare, per il sistema delle imprese della provincia di Terni;
- Carattere pubblico dell'iniziativa, cioè apertura al pubblico e accessibilità alle generalità dei cittadini;
- Nel caso di convegni, dibattiti e simili, garanzia della pluralità degli interventi e del confronto tra le diverse opinioni sui temi discussi;
- Compatibilità dell'evento con l'immagine della Camera, valutata anche con riguardo alla campagna di comunicazione prevista.

Non possono beneficiare del patrocinio:

- Iniziative di carattere politico;
- Iniziative che hanno come scopo la promozione di interessi esclusivamente privati.

Il patrocinio è concesso con specifico riferimento all'iniziativa o ai gruppi di iniziative (ad esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi) per cui è richiesto e solo per il periodo corrispondente ai medesimi.

### **Art. 4 Utilizzo**

La concessione del patrocinio comporta l'obbligo per il soggetto richiedente di apporre il logo della Camera di Commercio in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (comunicati, manifesti, opuscoli, inviti ecc.), accompagnato dalla dicitura "con il patrocinio della Camera di Commercio di Terni".

L'emblema camerale deve essere riprodotto senza alterazioni, apposto in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri Enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa. Di norma, fatte salve motivate diverse esigenze, l'emblema camerale non deve invece essere apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati.

In ogni caso, prima di procedere alla stampa definitiva del suddetto materiale informativo, il soggetto richiedente deve sottoporre le relative bozze alla Camera di Commercio per il benestare alla pubblicazione.

### **Art. 5 Vigilanza sull'utilizzazione del patrocinio camerale**

La Camera di Commercio può eseguire controlli per accertare il corretto utilizzo del patrocinio.

Può, in ogni caso, ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le sue modalità di svolgimento possano risultare negativi rispetto al ruolo e all'immagine della Camera di Commercio stessa.

In caso di accertamento della mancata osservanza di quanto previsto all'art. 4, la Camera di Commercio si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.

Nei casi di utilizzo abusivo dell'emblema camerale o di riferimento a patrocinii che non siano stati formalmente concessi, la Camera di Commercio provvederà a inoltrare al soggetto responsabile formale diffida dall'ulteriore utilizzo dell'emblema camerale.

Nei casi più gravi, la Camera di Commercio si riserva di adire le vie legali ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.

Qualora invece, a seguito di formale concessione di patrocinio, il soggetto richiedente non si sia avvalso dell'utilizzo del logo della Camera di Commercio di Terni e/o la dicitura "con il patrocinio della Camera di Commercio di Terni", il Presidente si riserva di decidere di non concedere analogo riconoscimento alla successiva medesima iniziativa.